

NOTA INFORMATIVA 11/2025:

LEGGE DI BILANCIO 2025 – NOVITA' PER LE START-UP INNOVATIVE

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. I nuovi requisiti per la definizione di start-up innovativa
2. Permanenza nel Registro delle imprese e fase di scale-up
3. Agevolazioni fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative
4. Modifiche agli incentivi fiscali in regime "de minimis"
5. Esenzione dal capital gain.

La L. 16 dicembre 2024, n. 193, in vigore dal 18 dicembre 2024, introduce: i) modifiche ai criteri per la qualificazione di start-up innovativa, stabilendo che tali imprese devono rientrare nella definizione di micro, piccola o media impresa e non possono svolgere attività di agenzia o consulenza; ii) requisiti più restrittivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Parallelamente, la L. 28 ottobre 2024, n. 162 modifica il regime degli incentivi fiscali per gli investitori in start-up innovative e rende operativa l'esenzione fiscale sulle plusvalenze derivanti da partecipazioni in start-up e PMI innovative, nonché sulle plusvalenze reinvestite in tali imprese.

1. I nuovi requisiti per la definizione di start up innovativa

La L. 193/2024 modifica l'art. 25, co. 2 del D.Lgs. 179/2012, ridefinendo i criteri per qualificare una start-up innovativa. I principali requisiti aggiornati sono:

- essere una micro, piccola o media impresa (e quindi non essere una società controllata da grandi imprese o gruppi industriali);
- avere quale oggetto prevalente lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza;
- essere costituita da non oltre 60 mesi;
- avere sede in Italia o in altro Stato UE/SEE con filiale operativa in Italia;
- ricavi annui inferiori a 5 milioni di euro;
- non distribuire utili;
- non derivare da fusione, scissione o cessione d'azienda.

Deve inoltre rispettare almeno uno dei seguenti criteri:

- investimenti in ricerca e sviluppo: almeno il 15% del valore della produzione annua;
- personale altamente qualificato: almeno 1/3 con dottorato o esperienza triennale in ricerca, oppure 2/3 con laurea magistrale;
- proprietà intellettuale: titolarità o licenza di un brevetto o software registrato.

2. Permanenza nel Registro delle imprese e fase di scale up

La L. 193 consente alla start-up di mantenere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese oltre il terzo anno, fino a un massimo di cinque anni, a condizione che sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- incremento delle spese in R&S al 25%;
- contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
- crescita dei ricavi o dell'occupazione superiore al 50% tra il secondo e il terzo anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro con ingresso di un investitore professionale, di un incubatore certificato o tramite equity crowdfunding, e spese in R&S aumentate al 20%;
- ottenimento di almeno un brevetto.

Il termine di cinque anni può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, fino a un massimo complessivo di quattro anni, per il passaggio alla fase di "scale-up" qualora la società realizzi un aumento di capitale a sovrapprezzo superiore a 1 milione di euro o registri un incremento dei ricavi superiore al 100% annuo.

Le startup già iscritte nella sezione speciale al 18 dicembre 2024 possono mantenere l'iscrizione oltre il terzo anno, a condizione che si adeguino ai nuovi requisiti entro i seguenti termini:

- startup iscritte da più di diciotto mesi: dodici mesi dalla fine del terzo anno;
- startup iscritte da meno di diciotto mesi: sei mesi dalla fine del terzo anno.

Resta sempre possibile l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle PMI innovative, a condizione che la società soddisfi i requisiti, meno stringenti, previsti per tale categoria.

3. Agevolazioni fiscali per investimenti in start up e PMI innovative

Gli investimenti in equity (capitale sociale o riserva sovrapprezzo) in start-up o PMI innovative danno diritto ai seguenti benefici fiscali per la durata massima di 5 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese:

- persone fisiche: detrazione del 30% dall'IRPEF fino a 1 milione di euro annui;
- società: deduzione del 30% dall'imponibile IRES fino a 1,8 milioni di euro per esercizio.

Le agevolazioni non si applicano se l'investitore ottiene una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o è fornitore di servizi alla start-up per un valore superiore al 25% dell'investimento agevolabile.

Immutate le condizioni per beneficiare dell'agevolazione:

- i) detenzione della partecipazione per almeno 3 anni;
- ii) certificazione della società attestante i requisiti di legge e il business plan.

4. Modifiche agli incentivi fiscali in regime "de minimis"

Dal 1° gennaio 2025 la percentuale di detrazione IRPEF per gli investimenti in start-up innovative (escluse quindi le PMI innovative), in regime "de minimis" sale dal 50% al 65%, in alternativa all'aliquota ordinaria del 30%, fino ad un investimento massimo di 100.000 euro, a condizione che:

- l'investimento non generi una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;
- l'investitore non sia fornitore di servizi alla start-up per più del 25% dell'investimento agevolato;
- la start-up sia iscritta da meno di 3 anni nel Registro delle Imprese.

Per gli investimenti effettuati dal 2024, se la detrazione fiscale Irpef supera l'imposta lorda dovuta, è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o in compensazione tramite F24 dal gennaio 2025.

5. Esenzione dal capital gain

La L. 162/2024 rende operative le seguenti agevolazioni introdotte dal D.L. 73/2021:

- esenzione fiscale sulle plusvalenze per persone fisiche (non in regime d'impresa) derivanti dalla cessione di partecipazioni in Start-up o PMI innovative, a condizione che:
 - ✓ le partecipazioni siano state sottoscritte tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025;
 - ✓ siano detenute per almeno tre anni.
- esenzione fiscale sulle plusvalenze realizzate da persone fisiche (non in regime d'impresa) derivanti dalla cessione di partecipazioni in società commerciali, residenti o non residenti, a patto che:
 - ✓ le partecipazioni siano state acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale;
 - ✓ le plusvalenze siano reinvestite entro il 31 dicembre 2025 in Start-up o PMI innovative.

12 febbraio 2025